

## APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY

### Il Consiglio Camerale

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare l'art. 20, comma 2, il quale stabilisce che nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici – tramite atto di natura regolamentare - a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

richiamato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 192 del 14.12.2005, ratificata dal Consiglio con provvedimento n. 2 del 19.6.2006, il quale individua in una serie di schede i dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico;

considerato che il d.m. n. 156/2011 - recante il Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 580/1993, così come modificata dal d. lgs. n. 23/2010 - ha introdotto alcune innovazioni, rispetto alla disciplina regolamentare previgente, riguardo al procedimento di designazione dei componenti il Consiglio;

richiamato l'art. 7 del citato d. m. 156/2011, il quale precisa che i trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei Consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge, hanno finalità di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e 67 del Codice;

rilevato che la suddetta disposizione prevede che i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle Camere di Commercio per attuare la procedura in questione sono individuati dai rispettivi Regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

rilevata, pertanto, la necessità di modificare la scheda del Regolamento camerale relativa alla gestione dei dati concernenti il rinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo dell'Ente, al fine del recepimento delle nuove disposizioni, che consentono i trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi relativi agli iscritti alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni dei consumatori e sindacali esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzati alle verifiche da effettuare su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, come precisato dall'art. 7, comma 3 del citato d.m. 156/2011;

vista la nota n. 183847 del 4.10.2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico richiama l'attenzione sulla necessità per le Camere di Commercio di adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni del sopra citato art. 7 del citato d. m. 156/2011;

richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica 2013, approvata dal Consiglio con deliberazione n. 10 del 30.10.2012;

richiamato il Piano della Performance 2013/2015, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 132 del 20.12.2012, che, declinando l'obiettivo strategico "Garantire la razionalità dell'organizzazione aggiornando le prassi e innovando i procedimenti", prevede l'aggiornamento del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della Privacy;

esaminato e condiviso il modello della scheda relativa al trattamento denominato "Gestione rinnovo componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'Ente", elaborato dall'Unioncamere e diramato con la nota n. 2165/2012 al sistema camerale, per conformarne i Regolamenti alle suddette disposizioni;

rilevato, inoltre, che l'adozione del modello predisposto dall'Unioncamere esonera l'Ente dall'obbligo di invio delle modifiche regolamentari al Garante per la protezione dei dati personali, avendo quest'ultimo già espresso parere favorevole in data 20.01.2012,

all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alla scheda n.1 "Gestione rinnovo componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente" del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e

giudiziari ai sensi del Codice della Privacy, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. “.....”).

=====